

XIX legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 931

Disposizioni per la promozione e
lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile nel settore agricolo

Edizione provvisoria

gennaio 2024
n. 214



servizio studi del Senato

Ufficio ricerche nei settori delle
attività produttive e agricoltura



SERVIZIO STUDI
Ufficio ricerche nei settori delle attività
produttive e agricoltura
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE (ATTO SENATO N. 931)

Sintesi	5
Obiettivi.....	5
Definizioni.....	5
Sostegno all'insediamento dei giovani nell'agricoltura.....	7
Misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo.....	11
Misure in materia di vendita diretta e disposizioni finali.....	15

IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE ([ATTO SENATO N. 931](#))

Sintesi

Il disegno di legge reca disposizioni per la **promozione** e lo **sviluppo** dell'**imprenditoria giovanile nel settore agricolo**. L'atto, che si compone di 13 articoli, divisi in cinque Capi, è stato approvato in prima lettura alla Camera ([A.C. 752](#)) il 9 novembre 2023 e trasmesso, nella medesima data, al Senato.

Obiettivi

Le **finalità** principali della proposta (**articolo 1**) sono:

- la **promozione** e il **sostegno** dell'**imprenditoria giovanile nel settore agricolo**;
- il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per **favorire l'insediamento** e la **permanenza dei giovani**, nonché il **ricambio generazionale** nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Definizioni

L'**articolo 2**, contiene le definizioni di “**impresa giovanile agricola**” e “**giovane imprenditore agricolo**” indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.

Sono tali le imprese, in qualsiasi forma costituite, e gli imprenditori che **esercitano esclusivamente attività agricola** ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra **una delle seguenti condizioni**:

- a. il titolare sia un imprenditore agricolo di **età compresa tra diciotto e quarantuno anni**;
- b. nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, **almeno la metà dei soci sia costituita** da imprenditori agricoli di **età compresa tra diciotto e quarantuno anni**;
- c. nel caso di società di capitali, almeno **la metà del capitale sociale** sia **sottoscritta** da imprenditori agricoli di **età compresa tra diciotto e quarantuno anni** e gli **organi di amministrazione siano composti**, per **almeno la metà**, dai medesimi soggetti.

L'articolo in esame fa riferimento a due disposizioni normative europee, ai sensi delle quali sono definiti l'impresa giovanile agricola e il giovane imprenditore agricolo. In primo luogo, il testo richiama l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *n*) del [regolamento \(UE\) N. 1305/2013](#) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che definisce “giovane agricoltore” una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della

presentazione della domanda (per l'ottenimento del sostegno da parte del FEASR), che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. *Si segnala, tuttavia, che tale provvedimento è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dall'articolo 154, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2115/2021, il quale prevede, al contempo, che il regolamento (UE) n. 1305/2013 continui ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma dello stesso previsti, fino al 31 dicembre 2025.* Esso si applica, alle stesse condizioni, alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall'organismo pagatore nell'ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025.

In secondo luogo, l'articolo in esame fa riferimento proprio al regolamento n. 2115/2021 che ha abrogato il succitato n. 1305/2013, **riformando**, tra l'altro (articolo 4, paragrafo 6), la **definizione di "giovane agricoltore"**. La vigente normativa europea dispone, in particolare, che tale definizione debba essere è determinata in modo tale da **prevedere**:

- a) un **limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni**;
- b) le **condizioni** per essere "**capo dell'azienda**";
- c) gli **adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti**, quali determinati dagli Stati membri.

Il paragrafo 1 della fonte europea in argomento prevede che la definizione di "giovane agricoltore" venga fissata dagli Stati membri fissino nei relativi piani strategici della Politica agricola comune (PAC). Il pertinente Piano nazionale ([Piano strategico della PAC 2023-2027](#), paragrafo 4.1.5) prevede:

- a) un limite massimo di età pari a **40 anni** (ovvero 41 anni non compiuti);
- b) che il giovane agricoltore il quale si insedia, o si è insediato di recente, per la prima volta in un'azienda agricola sia considerato capo azienda se assume il **controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari**. Pertanto, nel caso costituisca un'impresa individuale, il giovane agricoltore è *ipso facto* capo azienda. Nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se: 1. detiene una quota rilevante del capitale; 2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società; 3. provvede alla gestione corrente della società. Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo i criteri riportati nel Piano strategico;
- c) il possesso di uno dei seguenti **titoli di studio**: 1) titolo **universitario** a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo; 2) titolo di **scuola secondaria** di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un **corso di formazione di almeno 150 ore**, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio

generazionale; 3. titolo di **scuola secondaria di primo grado**, accompagnato da **esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo**, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei **bandi regionali** per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di **scuola secondaria di primo grado** accompagnato da **attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore** come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su IT 432 tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

Per quanto riguarda l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, l'articolo 2135 del Codice civile dispone che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: **coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse**. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Sostegno all'insediamento dei giovani nell'agricoltura

Per sostenere il perseguimento delle finalità della proposta di legge in esame, l'**articolo 3**, comma 1, istituisce un **Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura**, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), **con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024**, volto al **cofinanziamento di programmi** predisposti dalle **regioni** e dalle **province autonome** di Trento e Bolzano per **favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo**, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Il comma 2 elenca le **tipologie di interventi finanziabili** con le risorse del Fondo:

a) **acquisto di terreni e strutture** necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;

b) **acquisto di beni strumentali**, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;

c) **ampliamenti dell'unità minima produttiva**;

d) **acquisto di complessi aziendali già operativi**.

Il comma 3 prevede che, con **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, siano stabiliti i **criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura**.

Il comma 4, reca disposizioni sulla copertura finanziaria della disposizione in commento, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si segnala che la copertura fa riferimento al bilancio triennale 2023-2025.

L'**articolo 4** reca disposizioni in **materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura**. In particolare, il comma 1 consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un'attività d'impresa di **optare per un regime fiscale agevolato** consistente nel pagamento di **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi**, delle relative **addizionali** e dell'**imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**, determinata applicando **l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito** d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), che disciplina il reddito agrario. L'opzione ha effetto per il **periodo d'imposta** in cui **l'attività è iniziata** e per i **quattro periodi d'imposta successivi**.

Il comma 2 precisa che il suddetto regime agevolato è **riconosciuto a condizione che**:

- i beneficiari di tale misura fiscale **non** abbiano **esercitato** nei tre anni precedenti **altra attività d'impresa agricola** e abbiano **regolarmente** adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge;
- l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di **trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli** (soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), per cui vedi *supra*), o a **enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole** (costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*).

Il comma 3 prevede la copertura degli **oneri** valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per

l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

In particolare, si provvede quanto a 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, a 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, **mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo in esame** e, quanto a 2,05 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,18 milioni di euro per l'anno 2026, a 4,31 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,45 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,59 milioni di euro per l'anno 2029 e a 5,69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, **mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

L'articolo 32 del TUIR disciplina il reddito agrario stabilendo, al comma 1, che lo stesso è costituito dalla parte del **reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati**, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

Il comma 2 precisa che sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività connesse (di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile) dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Per l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse si veda il D.M. 19 marzo 2004, il D.M. 11 luglio 2007, il D.M. 5 agosto 2010, il D.M. 17 giugno 2011 e, da ultimo, il [D.M. 13 febbraio 2015](#).

Con riferimento alle società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004, l'articolo 1, comma 1093 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha **consentito a tali soggetti di optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del TUIR**.

Il comma 3 di tale articolo stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il **numero dei capi** che rientra nei limiti di cui alla lettera *b*) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata (si veda, dal ultimo, il [decreto direttoriale 15 marzo 2019](#)).

Il comma 4 dell'articolo 32 prevede, infine, che **non debbano essere considerati produttivi di reddito agrario** i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di

cui all'articolo 55 del TUIR (ovvero i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32 in argomento, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa).

L'**articolo 5** introduce **agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze**. Il comma 1 stabilisce che per i contratti di **compravendita** aventi ad oggetto **l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro**, stipulati dalle imprese giovanili agricole e dai giovani imprenditori agricoli, i **compensi per l'attività notarile sono** determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) - Notai del [decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140](#), **ridotto della metà**.

La citata tabella prevede che, per gli atti immobiliari da 25.001 euro a 500.000,00 euro (con valore medio di 262.500 euro), la percentuale riferita al valore medio debba risultare pari all'1,078 per cento del valore dell'immobile, con la possibilità di prevedere una forbice in aumento sino al 5,990 per cento e in riduzione fino allo 0,653 per cento.

L'**articolo 6** istituisce un **credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione**. Il comma 1 prevede, in favore dei giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, la concessione **un credito di imposta**, pari all'**80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024**, fino ad un importo massimo annuale di **2.500 euro** nelle ipotesi di partecipazione a **corsi di formazione** attinenti alla gestione e dell'azienda agricola.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, la **definizione dei criteri e delle modalità di attuazione** del comma 1.

Il comma 3 reca la copertura degli oneri derivanti dal credito d'imposta in esame per l'anno 2024, alla quale si provvede, **limite massimo di 2 milioni** di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il credito d'imposta in esame viene istituito nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il riordino dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 111 del 2023, recante la delega al Governo per la riforma fiscale. La disposizione alla quale si fa riferimento prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della citata legge n. 111, il Governo includa fra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, per gli aspetti generali, la **revisione e la graduale riduzione** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di

reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei **crediti d'imposta**, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo, tra l'altro, alla tutela dell'istruzione e a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età.

Per l'attuazione del **primo modulo di riforma** delle imposte sul reddito delle persone fisiche si veda il [decreto legislativo n. 2016 del 2023](#).

Misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo

L'**articolo 7** reca disposizioni in materia di **agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate**. Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, **in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli** e delle loro pertinenze siano tenuti a **versare le imposte di registro**, ipotecaria e catastale nella **misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente**.

Il comma 2 prevede la **copertura** degli oneri valutati in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. In particolare, a tali minori entrate si provvede mediante corrispondente **riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si segnala che la copertura fa riferimento al bilancio triennale 2023-2025.

L'**articolo 8** reca disposizioni in materia di **prelazione nel caso di più soggetti confinanti ai fini dell'esercizio di specifici diritti**. In particolare, ai fini:

- dell'esercizio del **diritto di prelazione** di cui all'articolo 7 della legge n. 817 del 1971,
- del **diritto di riscatto** di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge n. 590 del 1965, e
- del **diritto di prelazione** nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012,

nel caso di più soggetti confinanti, sono **preferiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con priorità**, tra di essi, **nell'ordine**, per i **giovani imprenditori agricoli** di cui alla **lettera a)**, e per le **imprese giovanili agricole** di cui alla **lettera b)** e alla **lettera c)**, e, **a parità di condizioni**, il soggetto che è **in possesso di conoscenze e competenze adeguate** ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione (vedi *supra*).

Il comma 2 **abroga** l'articolo 7 del decreto legislativo n. 228 del 2001 che **disciplina la medesima fattispecie** dell'articolo in esame.

Per quanto riguarda le specifiche ipotesi sulle quali interviene l'articolo in esame, si fa presente che il citato articolo 7 della legge n. 817 del 1971 è intervenuto per modificare la disciplina del **diritto di prelazione** previsto dall'**articolo 8 della legge n. 590 del 1965**, riducendone, tra l'altro, il termine per l'esercizio da quattro a due anni. Si tratta di un diritto di prelazione applicabile al caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, per cui l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreché siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune. Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.

Il **quinto comma dell'articolo 8 della legge n. 590 del 1965** prevede che, qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, **l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.**

L'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, comma 1, ha stabilito che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, **individua i terreni agricoli** e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, **da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio** mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. n. 327 del 2001. **Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola** come definita dalla legislazione vigente.

I successivi commi 2 e 3 dell'articolo 66 in argomento prevedono norme finalizzate ad agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Il comma 3, in particolare, citato dall'articolo 8 della proposta di legge in esame, prevede che, nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1 del medesimo articolo 66, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile sia **riconosciuto**

il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo n. 185 del 2000.

La norma testé richiamata prevede, al Capo III, **misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale**. L'articolo 10-*bis* individua i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal Capo III (mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile). In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il comma 2 stabilisce che le imprese subentranti devono essere in **possesso dei seguenti requisiti**:

- a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- c) **siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne.**

Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui Capo III del decreto legislativo n. 185 del 2000 le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*).

L'**articolo 9** introduce disposizioni in materia di **servizi di sostituzione**. Il comma 1 **consente alle regioni e alle province autonome** di Trento e di Bolzano di **prevedere programmi** per favorire il **ricambio generazionale** nelle imprese agricole tramite l'erogazione di:

- **incentivi alle associazioni** costituite in **maggioranza da giovani imprenditori agricoli** per la **gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate**, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni.
- **incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole** mediante l'utilizzo del **patto di famiglia** di cui agli articoli da 768-*bis* a 768-*octies* del codice civile, **a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo** per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,

rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Il “**patto di famiglia**” è un contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti (768-*bis*). Il contratto deve essere concluso per atto pubblico, a pena di nullità (768-*ter*), e ad esso devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore (768-*quater*).

L'articolo 10 istituisce l'**Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura**. Il comma 1 prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provveda con decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tale organismo è composto da rappresentanti del MASAF, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.

Tra le numerose competenze attribuite all'ONILGA si ricordano:

1. la **raccolta ed elaborazione dei dati** relativi alle effettive possibilità di **occupazione dei giovani nel settore agricolo**;
2. l'**analisi della normativa** riguardante il lavoro giovanile e la sua evoluzione, compresi gli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall'Unione europea;
3. la raccolta, elaborazione ed analisi delle **procedure amministrative** adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo, al fine di individuare **proposte di riforma** delle stesse;
4. il **collegamento con le fonti di informazione e divulgazione** nonché con il settore della **ricerca** e della **sperimentazione** ai fini della **promozione** di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile;
5. il **monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento** di cui alla proposta di legge in esame e la verifica dell'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche o integrazioni;
6. la **consulenza e il supporto nei riguardi delle amministrazioni** e degli **enti pubblici** per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
7. la **promozione di politiche attive**, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile nonché la promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese

giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Ue;

8. la **costituzione di un punto di contatto** con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, per la richiesta e lo scambio di informazioni con i competenti organismi regionali e dell'Unione europea in materia di lavoro giovanile nell'agricoltura.

Il comma 2, prevede la clausola di **invarianza finanziaria** in relazione al funzionamento dell'ONILGA.

Misure in materia di vendita diretta e disposizioni finali

L'**articolo 11** interviene in materia di **vendita diretta**. Il comma 1 prevede che i comuni, nei **mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli** ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, possono **riservare** in favore delle imprese giovanili agricole e dei giovani imprenditori agricoli **una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo**.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, di vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. La vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico è soggetta a comunicazione che deve essere indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 (che prevede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggi per dieci anni).

L'**articolo 12** contiene la **clausola di salvaguardia** per cui le disposizioni della proposta di legge in esame sono applicabili nelle **regioni a statuto speciale** e nelle **province autonome** di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'**articolo 13** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, dalla quale sono escluse le misure per le quali è espressamente identificata una copertura: il Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura (articolo 3), il regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura (4), il credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione (6) e le agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate (7).